

Da "donatella.ibba" <donatella.ibba@pec.it>
"Michel Barbet sindaco Comune di Guidonia" <segreteria.sindaco@pec.guidonia.org>,
A "sindaco@guidonia.org" <sindaco@guidonia.org>, "tguida@guidonia.org" <tguida@guidonia.org>,
"msimoncini@guidonia.org" <msimoncini@guidonia.org>
"sindaco città metropolitana" <segreteriasindaco@cittametropolitana.gov.it>, "Piero Presutti"
Cc <sindaco@cert.fonte-nuova.it>, "ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"
<ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>
Data martedì 24 ottobre 2017 - 10:32

Invio nota CMRC-2017-0136286 2017-10-09 Riscontro nota acquisita con prot. 119291 del 06/09/2017 - INQUINAMENTO AMBIENTALE SITO DELL'INVOLATA _ Conferenza di Servizi _ Richiesta di intervento immediato.

Da: Ass. CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA - Sede Legale: Via Ada negri 6/C – 00013 Fonte Nuova (Rm)

Al Sindaco di Guidonia Montecelio, Dott. Michel Barbet

All'Assessore all'Ambiente del Comune di Guidonia Montecelio, Dott.sa Tiziana Guida

Al Dirigente all'Area VII – Comune di Guidonia Montecelio, Ing. M.Simoncini

c.c. Al Sindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale, Avv. Virginia Raggi

A Città Metropolitana di Roma Capitale /Dip IV Serv. 1 Gestione Rifiuti, Dirigente Dott.sa Paola Camuccio

Al Sindaco del Comune di Fonte Nuova, Ing.Piero Presutti
loro indirizzi email e pec

Oggetto: Inquinamento di falda sito dell'Inviolata

Fonte Nuova, 24.10.17

Vi segnaliamo la risposta in allegato (Fascicolo 174 CdS – Prot. CMRC-2017-0136286- 2017.10.09), trasmessa anche a voi dalla Dirigente di Città Metropolitana di Roma Capitale, Paola Camuccio, da cui per quanto all'oggetto si evincono le seguenti incongruenze, ovvero:

Che a tutt'oggi non sarebbe giuridicamente valido l'atto di Diffida adottato con DD n. 8947 del 5.12.2011 emanato dall'allora Amministrazione provinciale per l'identificazione del soggetto responsabile dell'inquinamento del sito di cui trattasi;

Che detto atto non è stato affatto sostituito nel tempo da una ordinanza valida alla data odierna, ma viene considerato dalla stessa "superato nella forma e nella sostanza da documentazioni afferenti alle procedure di bonifica", presentate in Conferenza di Servizi dalla Società Ecoitalia 87;

Che Città Metropolitana ha espresso pareri in Conferenza anche tramite Arpa Lazio, ma risulterebbe che a tutt'oggi (...dopo circa un anno e 4 mesi di fermo totale...) non abbia ancora in mano le valutazioni sugli emungimenti svolti dal gestore per la messa in sicurezza dei superamenti dell'acqua di falda;

Premesso tutto ciò... però si sottoscrive in successivo capoverso finale che "sotto il profilo giuridico/amministrativo il procedimento di bonifica è in capo al titolare del procedimento, che è il Comune di Guidonia Montecelio"...

Vista la situazione sopradescritta, che appare abbastanza "confusa" soprattutto per la mancanza dell'identificazione certa del soggetto dell'inquinamento, preme sottolineare che la normativa vigente ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006 invece imponga all'Amministrazione provinciale **il preciso obbligo giuridico di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento rilevato e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida** valida a tutti gli effetti, e che tale obbligo non venga affatto meno anche in tutti quei casi in cui un soggetto interessato abbia deciso di attivare volontariamente la procedura di bonifica prevista dall'art. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, come la

normativa consente di fare al proprietario incolpevole o ad altro soggetto interessato, a fronte della necessità di liberare il sito dagli oneri reali e dalle connesse limitazioni d'uso che gravano sullo stesso a causa della presenza di inquinamento.

E' infatti opportuno ricordare che tutti i soggetti, non specificatamente identificati in quanto responsabili, hanno la facoltà, ma non l'obbligo di procedere alla bonifica e che quindi potrebbero decidere di non portare a compimento, o che potrebbero non essere in grado di completare, non fosse altro che per ragioni meramente economiche, come già avvenuto nella fattispecie con il ricorso al Tar del gestore avverso gli esiti di Conferenza di Servizi del 23.9.14 e del 28.5.2015, dilatando terribilmente i tempi di un procedimento iniziato comunque nel lontano 2011.

L'obbligo di individuare il responsabile dell'inquinamento da parte di Città Metropolitana (come da Tar Lombardia n.940/2015), al fine di garantire che l'Amministrazione possa rivalersi sullo stesso, sembra non discendere solo dalle norme di cui all'art. 244 e 245 del D. Lgs. 152/2006: è infatti da sottolineare come la necessità di individuare il responsabile dell'inquinamento sia in capo anche alla necessità di identificare il soggetto tenuto a risarcire al Ministero dell'Ambiente il danno ambientale ulteriore rispetto a quello eliminabile con la bonifica.

Quindi in mancanza della individuazione di un soggetto giuridicamente obbligato, l'obbligo di procedere, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006, finirebbe per gravare in tempi molto più dilatati sulla Pubblica Amministrazione e non vi sarebbe quindi alcuna garanzia né per la collettività né per l'erario che i costi di bonifica non ricadano, in ultima battuta, su di essi.

Pertanto, poiché il flusso di falda, gravato dai superamenti di metalli pesanti e composti organici riconducibili a discarica ed attestato in Conferenza di Servizi anche nelle relazioni di Ecoitalia 87, continua invece a viaggiare verso i quartieri di Marco Simone e di S.Lucia di Fonte Nuova, sui cui pozzi ancora grava peraltro l'Ordinanza Sindacale di divieto di utilizzo per uso irriguo delle acque sotterranee inquinate, l'associazione **CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA**, in quanto Associazione del quadrante NE Lazio portatrice di interessi diffusi individuata ai sensi della vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e di danno ambientale, paventando aggravio di maggiori danni sanitari, ambientali ed erariali per la nostra comunità a causa delle lungaggini burocratiche e di possibile inerzia delle amministrazioni precedenti, ai sensi e nei tempi della Legge 241/90 e smi, della Legge 152/2006 e smi, della Legge di Aarhus ed ex art.117 CPA, **inoltra con la presente diffida ai soggetti in epigrafe a dare corso IMMEDIATO CON AZIONI CONCRETE ALLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**, auspicando che vengano effettuati quanto prima l'identificazione giuridica e certa del soggetto inquinante, il capping definitivo e la chiusura finale della discarica, nonché la messa in sicurezza e la bonifica conclusiva del sito, ricorrendo nel caso anche ai poteri sostitutivi previsti dalla Legge e/o, qualora ve ne siano le condizioni, al possibile coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente, e quindi dell'Ispra e dell'Istituto Superiore di Sanità ad esso collegati, a seguito del "vincolone" posto in essere sull'area dell'Inviolata nel 2016 dalla Soprintendenza per interesse archeologico e paesaggistico sul parco, che circonda il sito inquinato di cui trattasi.

Chiediamo altresì che detta diffida sia inserita negli atti e trasmessa agli aventi causa della Conferenza di Servizi, come parte integrante e sostanziale della stessa.

In attesa di sollecito riscontro e di essere convocati quanto prima in suddetta Conferenza di Servizi, porgiamo distinti saluti

Donatella Ibbia

Presidente pro tempore Ass. CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA

Allegato(i)

Pec 241017 a Comune di Guidonia _ CdS sito Inviolata.pdf (88 Kb)

174 risposta associazione.pdf (103 Kb)